

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI DUAL ENERGY CON NUMERO DI STRATI PARI O SUPERIORE A 256 PER SINGOLA ROTAZIONE PER L'ATTREZZAGGIO DELLE SALE TC DELLE AZIENDE SANITARIE FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) E FRIULI CENTRALE (ASUFC) - ID 22APB017 ARCS

TRA

L'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F./P. IVA 02948180308 con sede in Udine (33100), Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Marco Zanon, Direttore Sostituto della SC "Gestione Contratti", quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto

E

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, Via Galeno n. 36, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, C.F. 93027710016 e P. IVA 03663500969, nella persona del dott. Antonio Spera, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante [PEC: gemsi@legalmail.it] (d'ora in poi anche Fornitore).

PREMESSO

- che gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente Convenzione sono:
 - l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - **ASFO**;
 - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - **ASUFC**.
- che nell'ambito della presente Convenzione s'intendono per:
 - **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L.R. 17/12/2018, n. 27. È la Stazione Appaltante cui è stata affidata, fra l'altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
 - **Ente/Azienda del SSR**: soggetto che acquisirà i beni/servizi oggetto della gara d'appalto;
 - **Fornitore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
 - **Convenzione**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante. La Convenzione stabilisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione della fornitura dei Contratti derivati;
 - **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti alle condizioni previste dalla Convenzione medesima, dal Capitolato Speciale e dagli altri atti di gara.
- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 754 del 21/12/2022, è stata indetta una gara a procedura aperta da svolgersi telematicamente mediante la piattaforma eAppalti FVG ai sensi dell'art. 60, D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della **fornitura ed installazione di n. 2 Tomografi**

Computerizzati Dual Energy con numero di strati pari o superiore a 256 per singola rotazione per l'attrezzaggio delle sale TC delle Aziende Sanitarie Friuli Occidentale (ASFO) e Friuli Centrale (ASUDC) - CIG 95567374DB e che con la Determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:

- il "Disciplinare di gara";
- lo "Schema di Convenzione";
- il "Capitolato Speciale d'Appalto"
- e relativi allegati;
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 2 del 09/01/2024, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura riportata in tabella (così come puntualmente specificato in ogni dettaglio all'Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale stessa, da intendersi qui integralmente richiamato), per un importo complessivo presunto pari ad € 3.238.259,20 (esclusa IVA ed esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00) ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia a favore di **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.** alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO INCLUSE OPZIONI E MENU-TENZIONE	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
95567374DB	UNICO	€ 3.238.259,20	€ 2.000,00

- che **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.** ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal Disciplinare di gara, dallo Schema di Convenzione e dal Capitolato Speciale d'Appalto allegati alla procedura;
- che **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.** ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- che, ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002, n. 266, è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva di **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.**, conservato agli atti di ARCS;
- che, a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.** ha prestato, in conformità all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. S364912460054 rilasciata da INTESA SANPAOLO S.p.A. in data 22/01/2024 per l'importo di € 129.610,37 (euro centoventinovemilaseicentodieci/37);
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara da **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.** ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;

- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara da **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.** anche per quanto concerne i requisiti ex art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 così come precisamente definiti negli atti di gara ed in particolare all'art. 6, 6.1, 6.2 e 6.3 del Disciplinare di Gara;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che, ai sensi della L. n. 136/2010, art. 3, co. 8, è stato acquisito da parte **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.** il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

La Convenzione disciplina l'affidamento della fornitura ed installazione di n. 2 Tomografi Computerizzati Dual Energy con numero di strati pari o superiore a 256 per singola rotazione per l'attrezzaggio delle sale TC delle Aziende Sanitarie Friuli Occidentale (ASFO) e Friuli Centrale (ASUFC) e dell'eventuale opzione relativa alla manutenzione full risk post garanzia.

La fornitura dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e secondo quanto previsto dal progetto tecnico offerto in gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i corrispettivi fissati a pena di esclusione sono specificati nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Il presente appalto costituisce obbligazione di risultato e, conseguentemente, la fornitura dovrà includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara e nell'offerta; il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante dell'apparecchiatura.

Articolo 2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

Con il Fornitore, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto dell'ASFO e dell'ASUFC, stipula la presente Convenzione, con la quale verrà regolamentata la disciplina normativa e contrattuale della fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per il lotto citato in premessa.

I singoli Contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR FVG interessate e il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (Allegato "F").

ASFO e ASUFC potranno utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) a impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con l'Amministrazione contraente si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto e/o fino allo spirare della Convenzione stessa.

Il predetto importo massimo è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per gli Enti del SSR FVG che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori al suddetto importo massimo complessivo. Peraltro, del predetto importo massimo, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che gli Enti del SSR FVG hanno la facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall'ARCS.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 (art. 31, co. 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici dell'Ente del SSR (ASFO e ASUFC).

La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e il Fornitore.

Articolo 3 Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi

I quantitativi indicati nel Capitolato Speciale devono sempre intendersi presunti e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

L'Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere, in relazione al "Contratto derivato" emesso, un aumento o una diminuzione dell'ammontare dello stesso, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

La riduzione apportata agli importi indicati nel "Contratto derivato" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.

Nel caso di esaurimento dell'importo massimo previsto entro il termine della durata della Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte del Fornitore. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.Lgs n. 50/2016.

Revisione prezzi

Così come previsto dall'art. 3.2.1. del Disciplinare di gara, per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il Fornitore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, primo periodo.

A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dal Fornitore deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a), co. 1, art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, si prevede quanto segue:

- a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;
- b) è comunque stabilito che, fino al 31/12/2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifichi un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, il Fornitore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

L'ARCS si riserva comunque la facoltà di cui all'art. 1, co. 511, L. 28/12/2015, n. 208.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

La Convenzione stipulata con il Fornitore ha durata di **48 mesi** a decorrere dal 02/04/2024.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il lotto di riferimento.

ASFO e ASUFC potranno aderire alla Convenzione mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza).

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture che l'Ente del SSR FVG ordinerà prima della data di scadenza del contratto, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità della Convenzione. In tal caso il termine di efficacia del contratto si intende prorogato per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata, senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

È escluso ogni tacito rinnovo sia della Convenzione che dei singoli contratti derivati.

Articolo 5 – Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore

La fornitura dovrà essere eseguita nei seguenti termini.

6.1. Consegna e installazione

I sistemi di TC dovranno essere consegnati nella versione corrispondente all'offerta, corredati di tutti gli accessori, cavi, connettori, software e quant'altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d'uso, con una dotazione minima di eventuali consumabili.

Le attrezzature consegnate devono essere nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove e devono includere tutti i prerequisiti previsti per il corretto funzionamento.

La consegna dovrà essere eseguita in porto franco presso l'azienda destinataria (ASFO ovvero ASU FC), **entro 90 giorni solari** dalla data di emissione degli Ordinatori di Fornitura che saranno emessi dall'Azienda medesima.

Al momento della consegna delle apparecchiature, il Fornitore sarà tenuto a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:

- manuale d'uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico;
- manuali di servizio e quant'altro necessario per consentire gli interventi manutentivi, preferibilmente su supporto elettronico;
- se previsti, schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi, preferibilmente su file, password, service card o quanto necessario per accedere ai menù di servizio a pari livello dell'assistenza tecnica autorizzata. Se quanto fornito ha un periodo di scadenza, l'impegno a fornire l'aggiornamento fino a 10 anni dalla data di collaudo;
- una copia dei seguenti tools, se previsti, di ripristino:
 - o dischi di installazione, ed eventuale ripristino, del Sistema Operativo;
 - o dischi di installazione, ed eventuale ripristino, dei Software Applicativo;
 - o licenze software rilasciate dalle case produttrici;
- programmazione degli interventi di manutenzione preventiva relativamente agli anni di garanzia offerti;
- piano definitivo relativo allo svolgimento dei corsi di addestramento del personale sanitario e tecnico con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi (qualora previsto dall'Azienda destinataria);
- indicazione delle modalità di rottamazione e smaltimento dell'apparecchiatura e dei relativi riferimenti di legge attualmente in vigore, fornendo l'eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell'apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.);
- laddove applicabili, le schede di segnalazione dei "rischi residui" (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:
 - o dispositivo di protezione;
 - o procedure da seguire;
 - o condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;
 - o eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti o Enti quali INAIL o altro).

6.2 Garanzia e responsabilità della fornitura

Il Fornitore assicura la garanzia con assistenza tecnica Full Risk per il periodo indicato nell'offerta economica, a decorrere dal giorno successivo alla data di collaudo.

La garanzia copre ogni vizio e difetto di fabbricazione e/o confezionamento, ogni vizio e difetto dei materiali impiegati, errori di installazione e qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore, inclusi vizi e difetti di ogni parte, strumento, cavo di collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente funzionamento dell'apparecchiatura.

Il superamento delle prove di accettazione non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

Tale periodo potrà essere prolungato fino ad ulteriori sei mesi nel caso in cui, nel corso della garanzia, l'apparecchiatura non sia utilizzabile per un periodo superiore a dieci giorni a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili al Fornitore.

Il Fornitore è obbligato, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di intervento, a eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo all'apparecchiatura fornita, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell'installazione o infine da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 10, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

Rimane salva l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 7 della Convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda al Capitolato Speciale.

6.3 Assistenza tecnica

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore dovrà assicurare lo stesso livello di copertura e le prestazioni previste dal contratto di manutenzione Full-Risk onnicomprensivo, come richiesto nell'Allegato ai documenti di gara denominato "Contratto di Manutenzione Full Risk".

L'assistenza tecnica alla fine del periodo di garanzia dovrà essere prevista secondo le modalità e la durata descritti nell'Allegato ai documenti di gara denominato "Servizio di Assistenza Tecnica su Chiamata" salvo l'adesione della singola azienda all'opzione contratto di manutenzione full risk come descritto nello specifico articolo.

6.4 Ricambi, accessori e materiali di consumo

La fornitura, dei ricambi, accessori e materiali di consumo dovrà essere assicurata dal Fornitore almeno con le modalità e per il periodo indicato nell'Allegato ai documenti di gara denominato "Impegni per il Fornitore".

6.5. Formazione e addestramento

Il percorso formativo deve consentire il corretto e sicuro utilizzo del sistema offerto, integrando in modo articolato interventi di formazione vera e propria, informazione e addestramento.

Il percorso formativo deve prevedere, oltre all'addestramento a tutti gli applicativi software, anche i seguenti contenuti:

- rischi all'utilizzo per il paziente e procedure di comportamento;
- rischi all'utilizzo per gli operatori e procedure di comportamento;
- rischi di interferenza per l'impiego con altri dispositivi;
- utilizzo di dispositivi di protezione per il paziente e/o gli operatori;
- procedure di manutenzione ordinaria e di manutenzione da guasto;
- limitazioni all'utilizzo.

6.6.1 Indisponibilità e/o impossibilità della fornitura del prodotto aggiudicato

Nell'ipotesi in cui si trovi nelle condizioni di non poter fornire il prodotto aggiudicato in gara per indisponibilità del prodotto per fuori produzione ovvero per impossibilità della fornitura ascrivibile alla sfera del Fornitore, il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione ad ARCS della fornitura di un prodotto equivalente sostitutivo del prodotto indisponibile, senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.

Contestualmente alla predetta comunicazione e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà:

- a. produrre una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76, d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il fabbricante) ovvero dal Fabbricante (ove diverso dal Fornitore), con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto indisponibile;
- b. fornire almeno le seguenti informazioni relative al nuovo prodotto proposto:
 - i. Descrizione
 - ii. Nome commerciale
 - iii. Codice prodotto
 - iv. Classificazione CND
 - v. Numero di iscrizione alla Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della salute
- c. riprodurre il Questionario tecnico compilato in sede di gara (anche limitato alle sole parti interessate dall'evoluzione) relativa al nuovo prodotto proposto;
- d. produrre tutta la documentazione tecnica che ritiene necessaria per dimostrare l'equivalenza o il miglioramento del nuovo prodotto proposto;
- e. qualora non fosse più in grado di fornire il prodotto offerto, né un prodotto alternativo del medesimo fabbricante, il Fornitore dovrà produrre anche una dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000 dal Fornitore medesimo (se coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (se diverso dal Fornitore);

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca dei prodotti offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal fabri-

cante, questi dichiarati di non disporre di nessun prodotto alternativo avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

Acquisita tale documentazione da parte del Fornitore, ARCS procederà:

1. all'analisi della documentazione prodotta dal Fornitore e alla verifica in ordine alla coerenza della destinazione d'uso e alla sussistenza sul prodotto equivalente di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. A tale fine potrà essere richiesta al Fornitore una visione o una campionatura del nuovo prodotto proposto, da effettuarsi con le stesse modalità e condizioni di quelle del capitolato di gara;
2. in caso di esito positivo dell'analisi della verifica tecnica di cui sopra, ARCS autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto equivalente a quello precedentemente fornito;
3. in caso di esito negativo ARCS avrà facoltà di risoluzione della Convenzione.

6.6.2 Evoluzione tecnologica

Al di fuori della casistica sopra descritta al paragrafo 6.6.1, nel caso in cui siano state introdotte **innovazioni o migliorie** a uno dei prodotti offerti, il Fornitore, prima di procedere a qualsiasi consegna, è obbligato a comunicare tempestivamente ad ARCS l'offerta di un prodotto migliorativo, senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.

Contestualmente alla predetta comunicazione, il Fornitore dovrà:

- a. presentare una proposta in merito alle modifiche migliorative, producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (se coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (se diverso dal Fornitore) in ordine:
 - i. alla intervenuta evoluzione tecnologica;
 - ii. alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito e coerenti con la destinazione d'uso prevista per il prodotto aggiudicato in gara
 - iii. alla descrizione delle caratteristiche "evolutive"
- b. Fornire quanto indicato nel precedente paragrafo ai punti b., c. e d.

Acquisita tale documentazione da parte del Fornitore, ARCS procederà come indicato nel precedente paragrafo 6.6.1, quarto capoverso.

In caso di richiesta di sostituzione dell'apparecchiature per indisponibilità o evoluzione tecnologica, la stessa dovrà pervenire presso ARCS in tempi congrui al fine di espletare le procedure di accettazione della richiesta stessa: eventuali ritardi nella consegna della nuova apparecchiatura, qualora accettata, rimarranno a carico del fornitore.

È in ogni caso richiesta obbligatoriamente la fornitura del prodotto aggiudicato in gara per un periodo minimo pari al secondo anno della durata complessiva della Convenzione. In tale periodo non verrà accettata alcuna dichiarazione di indisponibilità del prodotto aggiudicato. Se l'indisponibilità del prodotto aggiudicato occorre entro 12 mesi dall'avvenuta stipula della Convenzione ed è dovuto all'indisponibilità del prodotto per fuori produzione, il Fornitore si impegna ad aggiornare anche i sistemi già consegnati.

6.7 Responsabile della fornitura

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti derivati, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura di elevata professionalità, i cui riferimenti sono stati indicati ad ARCS, giusta documentazione agli atti della Stazione Appaltante.

Al Responsabile della Fornitura è richiesto e quindi dovrà garantire di:

- supportare le Aziende del SSR nell'erogazione di tutti i servizi connessi al singolo Contratto derivato;
- implementare le azioni necessarie per garantire i livelli di servizio attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Aziende del SSR.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura/Servizio nel corso della durata della Convenzione e di ciascun Contratto derivato, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione ad ARCS e alle Aziende interessate inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

6.8 Sicurezza e salute dei lavoratori

Il Fornitore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, il disposto dell'art.4, co. 2, lett. a), b), c), nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Il Fornitore dovrà – ove previsto – dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi; comunicare all'Azienda, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura e del servizio di manutenzione i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Se previsto dalla normativa vigente, gli Enti e il Fornitore procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.-.

Le dichiarazioni, gli obblighi e i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

6.9. Obblighi relativi al personale addetto all'installazione delle attrezzature e al servizio di manutenzione

Il personale impiegato nell'appalto dovrà:

- possedere i requisiti e le capacità professionali necessarie per lo svolgimento delle prestazioni previste dal capitolato speciale;
- essere di provata capacità e moralità;
- attenersi alle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei Dipendenti degli enti adottato ai sensi dell'art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001 (ove pertinenti).

Qualora l'Azienda contraente:

1. ritenesse che uno o più unità di personale impiegato nell'appalto non possieda i requisiti tecnici indispensabili per un efficiente ed efficace svolgimento della fornitura e/o del servizio o si comporti in modo tale da compromettere la corretta esecuzione della fornitura e del servizio, si riserva il di-

ritto di richiedere al Fornitore l'adozione di provvedimenti opportuni non esclusa anche la sostituzione del personale;

2. rilevi il mancato rispetto delle norme e disposizioni da parte del personale impiegato nell'appalto, ne darà comunicazione al Fornitore per le determinazioni conseguenti, riservandosi in caso di situazioni particolarmente gravi, la facoltà di chiedere la sostituzione del personale coinvolto.

Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza e igiene del lavoro, senza differenza alcuna.

Tutto il personale adibito al servizio di manutenzione e all'installazione delle attrezzature appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

Il Fornitore dovrà comunicare agli Enti, almeno 30 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (incluso una copia dello stesso), funzioni e CCNL di riferimento.

Impregiudicato quanto riportato nei Piani di Sicurezza e nei relativi Allegati per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà il divieto di:

- a) accedere e circolare in aree non di propria pertinenza;
- b) far circolare all'interno dell'area di cantiere, nel momento dell'installazione degli impianti, persone estranee;
- c) utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
- d) introdurre nelle aree e materiali e/o oggetti, che possano risultare d'intralcio alle operazioni previste durante l'installazione degli impianti;
- e) introdurre nelle aree rifiuti di risulta di qualunque tipo;
- f) tenere un comportamento indisciplinato.

Per tutta la durata dell'appalto, il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà l'obbligo di:

- a) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità comportamentali e alle disposizioni che saranno impartite in corso d'opera del Responsabile della Fornitura/servizio e dal DEC;
- b) indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;
- c) esporre sempre il cartellino di identificazione personale.

La Stazione Appaltante tramite il DEC e/o il RUP o il Responsabile della Fornitura/Servizio potranno disporre l'allontanamento immediato e permanente del lavoratore dell'impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente articolo.

Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa. Recesso

La singola Azienda del SSR, per quanto concerne il contratto derivato, e l'ARCS, per quanto riguarda la Convenzione, potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456, c.c. alla **risoluzione** del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con ASFO/ASUFC;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54, D.Lgs. n. 165/2001;
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate al Fornitore dall'Azienda del SSR e/o dall'ARCS. ARCS/Azienda del SSR in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni della contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), previo contraddittorio, di procedere alla risoluzione della Convenzione/Contratto derivato. ARCS si riserva, inoltre, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'Operatore economico che segue in graduatoria, risultato o secondo o migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più da ARCS e dalle Aziende del SSR rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ARCS/Aziende del SSR di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss., c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223, c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro Operatore economico.

L'ARCS si riserva di **recedere** in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri qualitativi.

ASFO e ASUFC potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671, c.c.-.

Rimane salva l'applicazione delle cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Clausola penale

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nella presente Convenzione verranno applicate le seguenti penali:

Causale:	Valore/importo penale
Ritardo non imputabile all'amministrazione rispetto ai termini dichiarati in sede di offerta o richiesti dalla S.A. nella documentazione di gara per consegna e/o l'installazione delle dotazioni e delle apparecchiature da fornire da parte del Fornitore, in tempi superiori a quelli richiesti dall'amministrazione e/o dichiarati dal Fornitore	€ 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti
Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato a un collaudo positivo con riserva	€ 200,00 fino a quando non verranno risolte le anomalie riscontrate in fase di collaudo
Nel caso in cui non vengano svolte le attività di manutenzione programmata e preventiva prevista e/o non vengano prodotti i verbali relativi	€ 250,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento
Nel caso in cui si verificano ritardi sulle manutenzioni straordinarie (verificati attraverso evidenza documentale)	€ 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento/ripristino
In tutti gli altri casi di disservizi documentati e non sopraevidenziati	da minimo € 100,00 fino a € 1.000,00 , a seconda della gravità; tale importo si intende raddoppiato qualora il medesimo disservizio venga contestato più di una volta

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il Fornitore, secondo le seguenti modalità:

- l'Ente utilizzatore (ASFO/ASUFC) segnala via PEC al Fornitore e, per conoscenza, ad ARCS l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato

riscontrato e intimando al Fornitore, ove possibile e ritenuto di interesse, di adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;

- il Fornitore ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui il Fornitore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, ASFO/ASUFC comunicherà entro i quindici giorni successivi al Fornitore e ad ARCS per conoscenza le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Le penali sono cumulabili tra loro; rimane comunque salvo il diritto di ASFO/ASUFC a ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. Le penali saranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte di ASFO/ASUFC e incassate a mezzo di compensazione con il corrispettivo dovuto al Fornitore.

Nel caso in cui il corrispettivo da liquidare al Fornitore non fosse capiente rispetto all'entità della penale o delle penali, nonché rispetto a quello degli eventuali ulteriori danni subiti dall'ASFO/ASUFC, ci si riverrà sulla garanzia definitiva.

Le penalità potranno essere comminate comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 113-bis, co. 4, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.-.

Articolo 9 – Controllo di quantità e qualità

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dell'Ente del SSR.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli sulla merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Articolo 10 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

10.1 Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, D.Lgs. n. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105, D.Lgs. n. 50/2016.

10.2 Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici (art.106, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016).

La cessione del credito andrà notificata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it o all'indirizzo PEC ufficiale dell'Azienda del SSR che ha emesso l'ordine a cui si riferisce la cessione.

10.3 Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (D.L. 31/05/2021 n. 77).

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Eventuale installazione e manutenzione UPS;
- Opere edili e impiantistiche e relativa assistenza tecnica in garanzia;
- Installazione e manutenzione quadro elettrico.

Secondo quanto previsto dall'art. 105, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore è tenuto a depositare il contratto di subappalto nel rispetto delle tempistiche previste, corredato da tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa, ivi inclusa la dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore dichiara di rispettare le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare di gara e dalla normativa medesimi.

Il Fornitore si obbliga, relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, a garantire gli standard qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione e negli atti di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ARCS e delle Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati dall'art. 105, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCS e le Aziende del SSR aderenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

NON è ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara.

Si dà atto che le attività di installazione meccanica della fornitura, di smontaggio, ritiro e smaltimento non costituiscono sub-appalto ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016, considerato che:

- l'installazione meccanica dell'apparecchiatura offerta (TAC) sarà svolta in favore del Fornitore da parte di impresa terza, scelta tra tre imprese già individuate, in forza di altrettanti accordi quadro sottoscritti anteriormente all'indizione della procedura di gara ID22APB017 e conservati agli atti dell'ARCS;
- l'attività di smontaggio e ritiro saranno svolte in favore del Fornitore da parte di impresa terza già individuata, in forza di accordo quadro sottoscritto anteriormente all'indizione della procedura di gara ID22APB017 e conservato agli atti dell'ARCS;

- l'attività di smaltimento (R.A.E.E.) sarà svolta in favore del Fornitore da parte di altra impresa terza già individuata, in forza di accordo quadro sottoscritto anteriormente all'indizione della procedura di gara ID22APB017 e conservato agli atti dell'ARCS.

Articolo 11 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110, co. 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto salvo il diritto di ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e sm.mm.ii., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM n. 55/2013), a seguito di collaudo/verifica di conformità delle attrezzature fornite, con esito positivo.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Ente del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato".

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter, D.P.R. n. 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali - Riservatezza

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

Articolo 15 – Controversie

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e ARCS sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine, mentre per tutte quelle relative ai rapporti con le Amministrazioni contraenti sarà competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

Articolo 16 – Informativa sul trattamento dei dati

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati agli Enti aderenti alla presente Convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

Articolo 17 – Spese contrattuali

La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione dei bandi e degli esiti, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Articolo 18 – Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Articolo 19 – Reportistica e monitoraggio della Convenzione

Su richiesta di ARCS, il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati. Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (sempre su richiesta di ARCS), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo PEC arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report convenzione gara ID 22APB017 ARCS"

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

Articolo 20 – Clausola finale

La Convenzione e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto e ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte di ARCS e/o delle Aziende del SSR non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

ARCS
Il Direttore sostituto
SC Gestione Contratti
Marco Zanon

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Antonio Spera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate